

Paolo Passaniti

Tra libertà e sottomissione. Il lavoro contrattualizzato negli schemi giuridici e istituzionali della dottrina medievale¹

Between freedom and submission. Contractual work in the legal and institutional schemes of medieval doctrine

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Riflessione giuridica, tensione per la libertà e ordine corporativo - 3. Status e contratto - 4. «Febbre di libertà», contrattualità servile e schemi societari - 5. Considerazioni finali intorno alla libertà e alla dignità del lavoro.

ABSTRACT: In the current debate around the freedom and dignity of work, the essay offers a reflection on the historical roots of the contractual nature of work. The starting point is represented by the process of liberation of the rural masses in the late Middle Ages, as framed first by the school of glossators and then by commentators within the contractual scheme of leasing. This scheme, which rediscovers the freedom of the individual, considers the medieval corporate order and therefore profiles of hierarchical submission. The worker's freedom is thus consolidated in the context of fourteenth-century legal anthropology, around the profile of the temporary nature of the work performance.

KEYWORDS: Freedom of Work, Submission, Medieval Doctrine.

¹ Il saggio rielabora con qualche intervento anche di natura editoriale e di aggiornamento bibliografico il contributo destinato al volume in corso di pubblicazione *Idee di lavoro e di ozio per la nostra civiltà*, a cura di G. Mari, di F. Ammannati, S. Brogi, T. Faitini, A. Fermani, F. Seghezzi, A. Tonarelli, Firenze University Press.

1. *Premessa*

Il presente contributo intende offrire una riflessione sulle idee di lavoro che affiorano nelle premesse concettuali dei glossatori e che sono poi sviluppate dai commentatori nel Trecento, il periodo in cui «assistiamo alla enfaticizzazione del *dominium sui*, della proprietà che ciascuno ha sulle proprie membra e sui proprii talenti»², senza la pretesa di tematizzare, in una prima visione di sintesi, la *locatio operarum* nel pensiero della dottrina, nella consapevolezza dei profili di grande interesse a livello concettuale e filologico ancora meritevoli di approfondimento.

Idee di lavoro, quindi, che avevano cominciato a delinearsi intorno allo studio delle fonti giustinianee come poteva essere concepito nel presente di Irnerio e dei suoi allievi, in cui l'effettività rimandava a istanze di libertà e pratiche di sottomissione. Nella riscoperta del diritto romano, i glossatori acquisivano prototipi antropologici e un immaginario sapienziale per inquadrare prestazioni in bilico tra libertà e servilismo.

In un recente contributo Mario Caravale osserva la carenza di attenzione storico-giuridica sulla dottrina di diritto comune in tema di *locatio operarum*³. Per lungo tempo, infatti, il punto di riferimento storiografico è stato rappresentato dallo studio di Guido Rossi dedicato alla *locatio operarum* nella legislazione statutaria, ancora di grande interesse e persino necessario per avere la complessiva visione giuridica del lavoro⁴, nella convinzione di una dimensione giuridica basso medievale in buona parte riferibile all'incontro tra la coordinata della contrattualità con quella dell'ordine economico, fatalmente sbilanciata sul profilo pubblicistico in grado di raffigurare vincolanti dinamiche di status nell'agire economico parametrato in senso corporativo.

Una delle difficoltà teoriche affrontate dalla storiografia riguarda

² P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 70.

³ M. Caravale, *Qualche osservazione sulla dottrina di diritto comune in tema di locatio operarum*, in Giuseppe Santoro Passarelli, *Giurista della contemporaneità. Liber Amicorum*, Torino 2018, pp. 57-83.

⁴ G. Rossi, *Sul profilo della «locatio operarum» nel mondo del lavoro dei comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958, poi in *Studi e testi di storia giuridica medievale*, Milano 1997, pp. 457-602 che richiama E. Lonca, *La locazione d'opera nel diritto Romano e nella legislazione statutaria*, Palermo 1900.

L'utilizzo di concetti e istituti di chiara derivazione romanistica riletta nella rielaborazione codicistica del lavoro nell'impresa⁵. In questo intreccio tra tradizione giuridica e ideologia produttivistica finisce per diventare un mito fondativo della stessa disciplina giuslavoristica⁶ l'individuazione da parte del civilista Ludovico Barassi⁷ della distinzione tra lavoro subordinato e quindi dipendente (*locatio operarum*) e lavoro autonomo e quindi indipendente (*locatio operis*) nella prospettiva pandettistica di marcata attualizzazione delle categorie romanistiche⁸ in cui la densità dogmatica finisce per annullare il confine tra le fonti storiche e la letteratura coeva intorno all'esegesi del Codice civile del 1865.

L'aspetto teorico-contenutistico è stato quindi per lo più approfondito dalla dottrina romanistica⁹, con particolare riferimento all'oggetto del contratto (la persona o le opere, il lavoratore o il suo lavoro) e all'unitarietà del concetto di locazione, secondo il principio «locat quis quandoque res, quandoque operas, quandoque rem et operam» che, ripreso da Azzone nella glossa accursiana¹⁰, trova conferma in Baldo¹¹ e arriva agli inizi del XVII secolo con Francesco Mantica¹².

⁵ La definizione del lavoro subordinato, collaboratore dell'imprenditore, capo dell'impresa (artt. 2094 e 2082 c.c.) e del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.). Osserva F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, 35 ed., Napoli 1987, p. 88, «mentre le *operae* sono il lavoro subordinato per sé considerato, che il datore di lavoro impiega per conseguire un risultato utile, a proprio rischio, *l'opus perfectum* è il risultato autonomo». Cfr. P. Passaniti, *Le origini del diritto del lavoro* in S. Musso (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento 1896-1945*, Roma 2015, pp. 393-444.

⁶ G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1988 pp. 152-262, poi in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007, pp. 69-169.

⁷ L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano 1901.

⁸ P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006.

⁹ R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'.* *Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999.

¹⁰ Gl. Personis ad D. 19.2.15.6. Cfr. V. Crescenzi, *Varianti della subordinazione, 2. I glossatori*, in «Initium. Revista catalana d'Historia del dret», 2011, p. 118.

¹¹ Baldi de Ubaldis, *In secundam Digesti Veteris partem commentaria*, ad D. 19.2.15.6, ed. Venetiis 1599, 148 r.

¹² R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio' cit.*, p. 307.

Del resto la dottrina giuslavoristica novecentesca, a partire da Barassi¹³ tematizza, non può non tematizzare, l'implicazione della persona del lavoratore nella prestazione, in una visione dogmatica che rimanda alla tradizione romanistica, filtrata attraverso il diritto comune, nella necessità di rivitalizzare nella modernità industriale l'archetipo locatizio, con la convinzione di fondo che il contratto di lavoro nell'età liberale appartiene a un ordine che sorge con la rivoluzione francese, che richiede il supporto scientifico del dato «immutabile» civilistico¹⁴, non la mutevolezza del processo storico.

Eppure, proprio nelle analisi di glossatori e commentatori si può ritrovare la radice concettuale del delicato rapporto tra subordinazione tecnico-funzionale e libertà del prestatore alla base del diritto del lavoro contemporaneo. Analisi che peraltro devono sempre essere contestualizzate con i profili istituzionali che non sciolgono mai in maniera definitiva i nodi intorno a libertà e asservimento, che non guardano all'individuo lavoratore ma alla pluralità dei lavoratori e al loro inserimento nei gironi della società strutturata su base cetuale e corporativa. Questi profili non possono non condizionare la rilettura delle fonti da parte dei giuristi bolognesi, tenuti a inquadrare anche se non soprattutto figure lavorative spurie nel contesto della ruralità costellata da «servi, coltivatori liberi e vassalli contadini»¹⁵.

Il confronto tra storia del diritto e storia sociale è dunque valorizzato, considerando l'intreccio tra il pensiero giuridico e l'aspetto istituzionale che si annida nei rapporti di dipendenza insiti in un assetto sociale fondato sulle pratiche di appartenenze diseguali a forme di dominio, ma anche attraversato da uno spirito associativo che livella gli individui, che dunque collettivizza aspetti gerarchici inserendoli in una prospettiva di contrattazione, in cui la volontà sostituisce lo status e la durata nega l'asservimento: «dalla dipendenza personale al lavoro contrattato»¹⁶.

Nell'assetto sociale del basso medioevo la persistenza di schemi gerarchici convive con una pluralità di ordinamenti su base associativa che sono un segno tangibile del pluralismo giuridico medievale¹⁷. La riscoperta delle

¹³ L. Barassi, *Il contratto di lavoro* cit.

¹⁴ G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica* cit.

¹⁵ F. Panero, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018.

¹⁶ F. Franceschi (a cura di), *Il medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma 2015.

¹⁷ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1999.

fonti giustinianee rimanda allo schema individualistico della *locatio operarum*, ma questo ritorno si inserisce nell'età del «potere dei gruppi» e dei «gruppi al potere»¹⁸. Lo schema individualistico, necessario per disgregare il servilismo che imbriglia il potere dei gruppi, si colloca in un livello istituzionale in cui il lavoro è un parametro del livellamento corporativo volto a «mantenere una tendenziale eguaglianza economica tra gli immatricolati»¹⁹. Laddove agisce la corporazione, il lavoro libero è comunque controllato e regolato a livello cittadino. È un lavoro dunque liberato dalle dinamiche fondative della *città che rende liberi* ma anche conformato alle esigenze dei produttori, prima tra tutte la competizione equilibrata e regolata proprio attraverso le norme sull'utilizzo della manodopera. Il livello legislativo rielabora la tensione tra libertà e sottomissione.

In questa marcata regolazione pubblicistica emergono profili di subordinazione che riflettono una precisa esigenza di ordine sociale fondata sulla sottomissione del lavorante al padrone. Una sottomissione regolata tanto più quando associata a uno status di libero cittadino.

Pienamente comprensibile appare dunque l'attenzione che la storiografia giuridica ha dedicato al profilo della *locatio operarum* nella legislazione statutaria, dove emergono schemi che completano e qualificano la dimensione contrattuale: lo sciopero vietato come attentato all'ordine corporativo²⁰ costituisce il risvolto più evidente. Un ordine corporativo che rimuove il conflitto e rielabora il suo esito. Le istanze collettive, che pure esistono, si aprono a una doppia prospettiva: la formazione di una nuova corporazione in caso di successo, lo scenario della repressione in caso di insuccesso. Una nuova corporazione o un tentativo di corporazione. La vicenda del tumulto dei Ciompi, che inizia con una tentata rivoluzione politica e si conclude con la repressione, è fortemente esemplificativa²¹.

2. Riflessione giuridica, tensione per la libertà e ordine corporativo

¹⁸ M. Bellomo, *Potere dei gruppi e gruppi al potere dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, in *Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana*, Atti del Congresso Nazionale, Accademia dei Lincei, Roma 20-22 marzo 1985, Padova 1986, pp. 79-90.

¹⁹ F. Franceschi (a cura di), *Il medioevo* cit., p. 383.

²⁰ G. Rossi, *Sul profilo della «locatio operarum»* cit.

²¹ G. Russo, *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1468)*, Milano 2021, p. 3.

La storiografia giuridica ha rimarcato il contesto ideale alla base del discorso giuridico medievale intorno al lavoro. Un discorso che non può non risentire delle idee di libertà che sono alla base dei processi fondativi delle realtà comunali. Un passaggio simbolico illuminante è rappresentato dal *Liber Paradisus* bolognese, il processo di affrancazione degli schiavi portato intrapreso dal Comune di Bologna²². Il memoriale della liberazione riscattati dal comune si traduce in una normativa di evidente carattere costituzionale nello statuto emanato il 3 giugno 1257 che sancisce «la soppressione definitiva della servitù e dei manenti», anche per il futuro sia pure con una «forma tecnicamente infelicissima»²³.

Un processo che si può comprendere soltanto nella contrapposizione tra il comune, con una politica di espansione territoriale, e le signorie feudali dominanti il contado. Quello bolognese non era infatti un fenomeno isolato, visto che l'affrancazione collettiva era stata promossa ad Assisi nel 1210, a Vercelli nel 1243 e a Firenze nel 1289²⁴. Il comune può allargare la sfera di controllo territoriale verso le campagne minando alla radice i poteri feudali, sottraendo risorse servili, trasformando gli asserviti in liberi contribuenti. Il *Liber Paradisus* simboleggia insomma processi che non possono non essere presenti laddove si assiste all'allargamento dei confini comunali attraverso il controllo amministrativo delle campagne.

Nella fuga liberatoria delle masse rurali, spontanea o indotta, emerge l'idea di separare l'asservimento dallo svolgimento di un'attività lavorativa che deve essere ancora diretta e orientata con modalità anche identiche al rapporto servile. Non è la tipologia di prestazione a qualificare il lavoratore (libero) rispetto al servo, ma al contrario è lo status a distinguere, che costringe a distinguere, tra prestazioni apparentemente eguali. La questione giuridica fondamentale attiene alla sottomissione nella prestazione coniugata con uno status di libertà. La contrattualità è ricavata per sottrazione:

²² P. Fiorelli, *Liber Paradisus, con le riformazioni e gli statuti annessi*, Milano 1958; A. Antonelli, (a cura di), *Il liber Paradisus con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, Venezia 2007.

²³ G. De Vergottini, *La liberazione dei servi della gleba a Bologna*, in G. De Vergottini, *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura G. Rossi, Milano 1977, p. 875.

²⁴ P. Vaccari, *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, Milano 1939; C. E. Tavilla, *Homo alteri: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del duecento. Il Trattato de hominiciis di Martino da Fano*, Napoli 1993.

se il prestatore lavora come un servo, ma non è un servo, significa che quel prestatore ha contrattato quella prestazione servile che, per non diventare una condizione, deve essere limitata nel tempo, circoscritta a un progetto.

La città tuttavia non è soltanto teatro di spettacolari processi di liberazione, essendo anche centro di attrazione delle corporazioni. La visione del lavoro dipende, non può non dipendere, anche dalla struttura dell'organizzazione produttiva e dalla funzione regolatrice del comune che richiede obbedienza anche laddove concede libertà. La riflessione giuridica è chiaramente influenzata dalla crescita numerica e dal valore istituzionale della liberazione progressiva. Se in un primo momento forse sono proprio i giuristi a introdurre la grande domanda sulla libertà del lavoro, interpretando la condizione spesso spuria dei servitori medievali secondo canoni di saggezza sapienziale, appare evidente una fase successiva caratterizzata dal necessario e costante confronto tra dimensione giuridica e realtà effettuale. La *locatio operarum* delle fonti deve necessariamente modellarsi sulla legislazione statutaria che, d'altra parte, riassume e adatta le costruzioni dei giuristi. Un dato significativo di strisciante valenza costituzionale è la corralità della legislazione statutaria che nel XIII secolo cancella ogni margine per la stipulazione di nuovi patti di asservimento personale²⁵.

Con il profilo dello status sempre più incerto, quello che dava un significato al lavoro richiesto, i giuristi medievali si trovano sempre più a ragionare intorno alla durata della prestazione. Minore è la durata, maggiore è l'inclinazione verso la libertà. Nell'ipotesi di una lunga durata, occorre ragionare sul senso e l'implicazione della persona nel contratto, sull'oggetto stesso del contratto, tematizzando i contenuti del potere direttivo.

3. *Status e contratto*

In uno dei più significativi contributi della storiografia giuridica sulla concezione del lavoro nel medioevo, Manlio Bellomo afferma che «chiedendosi se un uomo libero possa impegnarsi a lavorare per tutta la vita al servizio della stessa persona, Irnerio risponde negativamente, perché pensa e teme che un tale impegno comporterebbe un vero e proprio

²⁵ C. E. Tavilla, *Homo alterius* cit., p. 81.

asservimento»²⁶, considerando che «*perpetua locatio operarum speciem servitutis obtinet, quum non liceat ei recedere*». La risposta alla stessa domanda da parte di Bassiano e Azzone è sicuramente diversa, ma non opposta considerando che ammettono la possibilità di convertire l'obbligo perpetuo in un'obbligazione pecuniaria. Ma Bartolo da Sassoferrato convergerà sulla posizione di Irnerio²⁷ ritenendo che «*per pactum non potest infringi libertas alicuius*»²⁸.

Insomma non si tratta di un punto fermo, ma di una domanda che attraversa la storia giuridica del lavoro nel medioevo e nell'età moderna e arriva sino alla dimensione del lavoro *liberato* dalla rivoluzione francese che afferma l'idea fondante dell'ordine liberale secondo cui il prestatore si può impegnare soltanto a tempo o per una determinata impresa come stabilirà il codice napoleonico²⁹, puntualmente ripreso dal codice italiano del 1865 all'art. 1628.

Negli schemi della dottrina medievale, la distanza tra lavoro libero e lavoro contrattato si misura, in primo luogo, con l'esistenza o meno di una durata. Quando non c'è un limite di tempo, si rientra nello schema servile della prestazione indeterminata, nell'ipotesi inversa l'indicazione del tempo lavorativo delinea i termini dell'opera o delle opere.

L'istanza di libertà fondata su dinamiche politiche particolari si intreccia con schemi giuridici universalizzanti. Una libertà che deve sempre fare i conti con i margini di sottomissione che l'esecuzione dell'opera e talvolta le pratiche sociali richiedono. Come osserva Bellomo³⁰, ancora Cino da Pistoia «è testimone di una realtà che è ben diversa dalle proiezioni ideali».

Quando il prestatore si confonde nella prestazione, diventa *prestazione*, il discorso giuridico inizia e termina con lo status dello schiavo. I glossatori riprendono l'apparato concettuale delle fonti romanistiche in un quadro storico tratteggiato da processi di liberazione delle masse servili, con la

²⁶ M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali*, in *Lavorare nel medioevo*, Atti del Congresso, Todi 12-15 ottobre 1980, Perugia 1983, 169-97, poi in Id., *Il doppio medioevo*, Roma 2011, pp. 141-156: 143.

²⁷ M. Caravale, *Qualche osservazione cit.*, p. 69.

²⁸ Bartoli a Sassoferrato, *Commentaria in Secundam Infortiati Partem*, ed. Venetiis, 1615, (D. 35. 1. 71. 1), f. 118.

²⁹ Art. 1780 del codice napoleonico: Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

³⁰ M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero cit.*, p. 155.

necessità di coniugare le categorie giuridiche contrattuali della locazione a una tipologia di prestatori differenziata che raggiunge la massima complessità proprio con riferimento alle prestazioni dei lavoratori liberi.

La grande prospettiva dei primi interpreti bolognesi si può intravedere proprio nel tentativo di coniugare la qualità di uomo libero e la prestazione che può anche essere identica a quella di uno schiavo. Nello sviluppo ulteriore della riflessione giuridica l'attenzione si sposta sul contratto e quindi sui termini della prestazione, sulla quantità di subordinazione che può essere tollerata dalla libertà dell'individuo.

In questo contesto avviene il recupero delle forme romanistiche della *locatio conductio* che offre molte risposte e rialimenta nuove domande intorno all'oggetto del contratto, specie quando il discorso è sempre più orientato nella prospettiva del lavoro libero. Libertà del prestatore fuori dal contratto, che presuppone una soggettività esterna al contratto – la differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, diremmo oggi – ma anche necessaria sottomissione *nel* contratto. La riscoperta del diritto giustiniano evidenzia la necessità storica di rispondere a domande poste dalla complessità della vita giuridica nella quale i glossatori, a partire da Irnerio, sono immersi. D'altra parte quelle fonti riscoperte impongono una visione dei temi giuridici legata a categorie da interpretare con un progressivo slittamento nell'attualizzazione.

Sul piano contrattuale, il punto di partenza è costituito dall'oggetto del contratto o per meglio dire dall'implicazione del prestatore nella prestazione. Basti pensare che la stessa distinzione tra *locatio rei, operis e operarum* era assente nel titolo *locati conducti* del Digesto³¹. I glossatori devono coniugare il paradigma schiavista nella concezione unitaria del contratto di locazione, emergente dalle fonti, con i profili di libertà che osservano nella realtà sociale, partendo comunque dalla consapevolezza che nella *locatio operarum* le opere sono costituite da un comportamento di un contraente sotto la direzione dell'altro, dall'accettazione dunque dell'altrui direzione. D'altra parte, questo dato teorico di partenza deve sempre essere rapportato a un orizzonte di contrattualizzazione, in grado di distinguere la *locatio operarum* avente ad oggetto un uomo libero da quella relativa a uno schiavo. Si tratta dunque di ragionare sulle fonti che indicano la regolazione di uno

³¹ L. Amirante, *Ricerche in tema di locazione*, in «Bullettino di istituzioni di diritto romano», LXII, 1959, p. 9.

status per giungere a un discorso denso di problematiche concettuali intorno alla contrattualità del lavoro.

Nella comprensione del pensiero giuridico occorre tener conto di due profili. Il tratto evolutivo della concezione locatizia emergente nella riscoperta del diritto giustiniano, da un lato, l'inserimento dei lavoratori nel circuito cittadino, attestato dalla legislazione statutaria, dall'altro. Se nell'ottica contrattuale, la primaria questione è costituita dal lavoratore inteso come soggetto e oggetto del contratto, in quella istituzionale occorre riflettere sul significato del lavoro nel tessuto cittadino. Si tratta di due aspetti complementari e interagenti: se la locazione orienta il livello di libertà del lavoro, è anche vero che questo livello non può non incidere sulla rilettura delle fonti. D'altra parte, l'ordine pubblico implica gerarchie fondate sull'obbedienza.

Tutto il discorso giuridico ruota intorno alla libertà, intesa come contratto, contrapposta allo stato servile persistente. Nel Duecento, il segno dei tempi è rappresentato dal processo promosso da un signore di un borgo perugino contro il contadino fuggitivo che si difende avvalendosi del *consilium* di Iacopo Balduino³², un civilista glossatore bolognese, «tra Azzone e Accursio»³³.

Contratto e status sono dunque gli elementi concettuali su cui i glossatori riprendono il filo della tradizione romanistica. Intorno alla figura del lavoratore libero occorre ricostruire la contrattualità, tenendo conto della permanenza di lavoratori che liberi non sono, parzialmente o completamente. Almeno inizialmente si tratta di inquadrare il lavoro rispetto allo status del prestatore: schiavi, semiliberi e liberi. Il riferimento al margine di libertà dei prestatori identifica anche la natura del lavoro trattato: un lavoro inteso come dispendio di energie fisiche. Gli schemi giuridici devono intrecciare la dinamica soggettiva (lo status del prestatore) con la natura della prestazione, al punto da creare una connessione tra quella dinamica e quella natura. Lo schiavo è obbligato a lavorare come riflesso essenziale di una condizione che impone una prestazione del tutto indeterminata. Così come il liberto che è uomo liberato nei confronti di tutti, ma non del suo liberatore, il patrono secondo le condizioni dell' «atto di

³² E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, p. 5.

³³ N. Sarti, *Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (...1210-1235) e il suo "libellus instructionis advocatorum"*, Milano 1990.

liberazione»³⁴. Nel caso dell'uomo libero è proprio la determinatezza della prestazione il segno tangibile di una prestazione contrattata. A questo punto si creano le condizioni per distinguere – ma non subito e non sempre – quando l'oggetto del contratto riguarda il tempo, la giornata o le giornate lavorative (*locatio operarum*) o un risultato, un prodotto lavorativo commissionato, come nello schema tipico che lega l'artigiano al mercante (*locatio operis*).

Come ha osservato Caravale, «contratto di buona fede, consensuale e di diritto delle genti, la locazione appare letta dalla dottrina di diritto comune come un contratto unico»³⁵. La *locatio operis*, almeno sino a Paolo di Castro, che individua un quarto caso non contemplato dalla glossa intorno alla responsabilità del conduttore di opere rispetto all'opus, appare come un aspetto della *locatio operarum*, una *locatio operarum* differenziata dal rischio che incombe sul prestatore³⁶. Emerge nel pensiero dei commentatori la visibilità sistematica dei profili di responsabilità del conduttore di opere, evidenziata da Bartolo da Sassoferrato³⁷ con mano sicura. Profili che contengono già una distinzione, che inizia a diventare sempre più nitida e soprattutto significativa in termini sistematici. La *locatio operis* è, sì, ricavata dalla *locatio operarum*, ma è in grado di rimodellare i contenuti di questa intorno alle opere, intese appunto come alternativa all'*opus*.

In questo passaggio è possibile individuare un'evoluzione del rapporto economico tra artigiano e mercante: il passaggio dalla sostanziale subordinazione (economica) dell'artigiano che produce su richiesta del mercante inteso come vero regista dell'operazione economica³⁸ a una tendenziale dialettica contrattuale che registra un profilo di autonomia del produttore-prestatore derivante da svariate dinamiche connesse all'inserimento degli artigiani nell'ordine corporativo. Proprio la possibilità di una prestazione autonoma ridisegna il significato giuridico complessivo, spostando l'attenzione sul prestatore dal *chi* è al *cosa fa*, dal più o meno marcato asservimento al più o meno marcato margine di libertà. Nel livello medio di libertà, si

³⁴ M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero* cit.

³⁵ M. Caravale, *Qualche osservazione* cit., p. 63.

³⁶ Pauli Castrensis, *In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria*, ed. Venetiis 1575, (D. 19. 2. 1), f. 128.

³⁷ Bartoli a Saxoferrato, *Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem*, ad *l. Marcius*, ff. *locati conducti* (D. 19. 2. 59), f. 126.

³⁸ F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976.

intravede un concetto di lavoro oggettivato fondato sempre più sulla contrattualità e sempre meno sullo status. Il punto di arrivo dell'affermazione della contrattualità è sicuramente riconducibile alla capacità di Bartolo da Sassoferrato³⁹ di distinguere tra diritto pubblico e diritto privato, individuando nel primo ambito differenze tra il lavoro manuale e quello intellettuale⁴⁰. I margini di libertà del lavoro si affermano e consolidano implicitamente nei profili della responsabilità contrattuale.

4. «Febbre di libertà», contrattualità servile e schemi societari

In una prospettiva storica di lungo periodo sul processo di contrattualizzazione del lavoro un riferimento merita un istituto che è arrivato alla seconda metà del Novecento, mantenendo intatta la genetica concettuale: la mezzadria. Un istituto in cui contrattualità e sottomissione vanno di pari passo: con la prima evidenziata a livello formale e la seconda che riaffiora nella dinamica effettuale. La traiettoria giuridica di questo rapporto agrario colto nell'elemento della contrattualità affonda le sue radici nella fase di rinascita mercantile⁴¹ nel contesto comunale, intercettando diverse direttrici, lungo la ricreata distanza tra città e contado: dai processi di liberazione delle masse rurali ai risvolti economici dettati da un ceto mercantile che produce e investe la ricchezza accumulata⁴². Sono proprio questi profili, «nel tempo dei mercanti»⁴³ a rendere il rapporto colonico qualcosa di diverso e allo stesso tempo collegato alla tradizione dell'asservimento rurale. Il servo della gleba che diventa rustico «è un episodio di un'epoca smagliante di ardimenti, di iniziativa, di febbre di libertà»⁴⁴.

In Toscana⁴⁵ e nell'area dell'Italia centro-settentrionale la mezzadria si

³⁹ Si veda V. Crescenzi, *Visioni bartoliane del lavoro*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario dalla nascita. Diritto, politica e società*. Atti del I Convegno storico internazionale, Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013, Spoleto 2014, pp. 631-665.

⁴⁰ M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero* cit., p. 154.

⁴¹ U. Santarelli, *Mercanti e società di mercanti*, Torino 1992.

⁴² E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, 1961, rist. Roma-Bari 2012, p. 123.

⁴³ J. Le Goff, Jacques, *Tempo della Chiesa e tempo dei mercanti. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino 1977.

⁴⁴ L. Barassi, *Mezzadria*, in «Enciclopedia giuridica italiana», X, pt. 1-2, Milano 1903, pp. 415-670: 452.

⁴⁵ G. Pinto, P. Pirillo (cura di) 1987. *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Contado di*

afferma «conservando sempre i caratteri del contratto d'affitto a breve termine di “colonia parziaria” rivolto a famiglie contadine libere, sprovviste però di attrezzi adeguati e di scorte. Queste famiglie erano dunque paragonabili sul piano socio-economico a quelle dei braccianti agricoli»⁴⁶. Mutano gli interpreti e i meccanismi di insediamento colonico nelle logiche che portano il commerciante a «giocare al feudalesimo»⁴⁷. Proprio la contrattualità separa altri profili di insediamento colonico fondati sull'asservimento. Ma è una contrattualità che rielabora il profilo servile nelle dinamiche di soggezione gerarchica che vedono il rapporto definito da altre prestazioni accessorie che si giustificano proprio nel persistente servilismo.

Nella distanza tra città e campagna, che si viene a ricreare, trova spazio questo contratto che lega una famiglia coltivatrice a un fondo in una prospettiva di identificazione esistenziale e di immedesimazione professionale: la famiglia è il fondo che coltiva. Lo stesso rapporto, per il concedente assume il modesto valore di investimento economico a basso rendimento ma con rischi minimi. Il legame asimmetrico crea una vera e propria condizione di sudditanza che trova la sua ragione nel contratto. Quale contratto? Un contratto di affitto oppure qualcosa di diverso che, nel grado di autonomia richiesto al coltivatore, implica un'associazione. Un'associazione intanto all'interno della famiglia coltivatrice preordinata all'associazione con il padrone nella gestione del fondo. È l'associazione il profilo distintivo che caratterizza un rapporto in cui la divisione del prodotto sostituisce l'affitto. Un rapporto caratterizzato anche da una subordinazione variabile con un'intensità che dipende dalla distanza tra il proprietario e il fondo e quindi la famiglia colonica in quel fondo insediata.

Nell'ottica della contrattualità, occorre distinguere il rapporto colonico da una locazione di cose o di opere, considerando la diversità contenutistica con la locazione di fondi rustici ma anche con la *locatio operarum*. Il colono offre una serie di prestazioni che trovano un senso compiuto complessivo nella gestione, nella *societas* che si configura nitidamente con l'apporto di più nuclei familiari: «*societas restringit capita eorum qui operas*

Siena, sec. XIII-1348, Firenze 1987; O. Muzzi, M.D. Nenci (a cura di), *Contado di Firenze, secolo XIII*, Firenze 1988; G. Piccini *Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510*, Firenze 1990.

⁴⁶ F. Panero, *Forme di dipendenza* cit., p. 71.

⁴⁷ C. Barberis, *Le campagne italiane da Roma antica al Settecento*, Roma-Bari 1997, p. 255.

ponunt in societate pretii»⁴⁸.

Si entra così in una logica associativa che delinea la natura del rapporto colonico, in grado di assorbire e rielaborare un persistente livello di servilismo, che caratterizzerà l'istituto sino all'epilogo novecentesco in cui Bartolo è ancora considerato l'eterno portabandiera della natura societaria della mezzadria⁴⁹. Il rapporto colonico riletto attraverso gli schemi associativi e corporativi della società trecentesca stacca il contratto agrario associativo dall'archetipo locatizio valorizzando il dato della gestione. Una visione dell'istituto destinata a coesistere lungo i percorsi della modernità e contemporaneità giuridica con il profilo locativo emergente nell'insediamento contadino nel fondo altrui.

5. Considerazioni finali intorno alla libertà e alla dignità del lavoro

La lunga vita della mezzadria, spazzata via soltanto dalla modernizzazione sociale degli anni Sessanta del Novecento⁵⁰, rappresenta una metafora perfetta della complessiva traccia storica del lavoro stretto tra contrattualità e sottomissione, con il livello giuridico rielaborato costantemente nelle pratiche sociali. Il quadro concettuale locatizio collegato all'idea di quella particolare contrattualità limitata dall'asservimento giuridicamente dosato perdura sino a quando regge l'ordine sociale cetuale strettamente correlato alla lunga crisi del diritto comune: si lacera progressivamente sino a diventare la questione giuridica della lacuna codicistica in tema di contratto di lavoro e soprattutto una questione sociale, la *questione sociale*, con l'affermazione dell'ordine giuridico liberale e la collettivizzazione contrattualizzata e non più corporativa, del lavoro industriale. La contemporaneità della storia giuridica del lavoro richiama e riformula quella istanza di libertà affiorata nei processi di liberalizzazione delle masse

⁴⁸ Bartolo da Sassoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus...* t. X, *De duobus fratribus*, nu. 19, Venetiis, 1602, f. 117.

⁴⁹ I. Imberciadori, *Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV sec.*, Presentazione di A. Serpieri, Firenze 1951, pp. 69-74.

⁵⁰ Si vedano almeno M. Ascheri, A. Dani *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011; P. Passaniti, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino 2017.

rurali e rimasta sotto controllo istituzionale sino all'affermazione dei profili di piena cittadinanza fondata sul lavoro di chiara matrice costituzionale⁵¹. Una cittadinanza poi nuovamente rimessa in discussione nella disarticolazione delle tutele che ha portato alla «decostituzionalizzazione»⁵² della materia negli scenari della rivoluzione digitale e alla riproposizione dell'eterna domanda sulla libertà e la dignità del lavoro e nel lavoro⁵³.

Il presente contributo più che offrire risposte insomma ripropone una domanda intorno ai margini storiografici per riannodare la storia giuridica del lavoro intorno all'istanza di libertà. Una domanda costante consegnata a tanti tempi storici diversi.

⁵¹ Una cittadinanza sancita con lo Statuto dei lavoratori con le “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

⁵² U. Romagnoli, *La deriva del diritto del lavoro (Perché il presente obbliga a fare i conti con il passato)*, in «Lavoro e diritto», 2013, 1, p. 3.

⁵³ S. Laforgia, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli 2018; M. Tiraboschi, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Bergamo 2019; P. Passaniti (a cura di), *La dignità del lavoro. Nel Cinquantenario dello Statuto*, Milano 2021; G. Zilio Grandi, *La dignità “del” e “nel” lavoro*, Torino 2023.